

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 110

presentata dai Consiglieri regionali
MANDAS - CIUSA - LI GIOI - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 25 giugno 2025

Norme a supporto della interruzione volontaria di gravidanza in attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone quale strumento di ausilio all'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Uno studio dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) nel mese di marzo 2025, in occasione della giornata della Festa della Donna, fa il punto della situazione in merito alla effettiva messa in pratica delle richieste di interruzione volontaria della gravidanza. Sul punto, i dati illustrano che nell'Isola l'interruzione farmacologica è applicata solo nel 36 per cento dei casi rispetto al dato nazionale, di poco inferiore al 50 per cento. Inoltre, mostra la percentuale di medici obiettori in Sardegna, pari al 59,2 per cento dei professionisti, contro il 63,4 per cento del resto d'Italia. Nonostante tale ultimo dato rappresenti un numero inferiore rispetto alla media nazionale, si tratta in ogni caso di una percentuale molto alta, anche in ragione del fatto che in Sardegna, a differenza del trend italiano, il numero dei medici obiettori è in crescita rispetto al calo generale registrato in Italia. Il presente disegno di legge, ispirato alla nota e recente attività legislativa siciliana, si pone come punto di supporto per le donne che, liberamente, decidono di interrompere la propria gravidanza nel rispetto dei dettami previsti dalla legge 194 del 1978. Il testo prevede che, per quanto concerne le assunzioni inerenti a medici o personale ausiliario che dovranno attivarsi per le pratiche di interruzione volontaria della gravidanza, questi potranno essere assunti esclusivamente se si dichiarano non obiettori.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, sulla base della Costituzione, dello Statuto speciale e di quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), e successive modifiche ed integrazioni, garantisce il diritto ad ogni donna di poter provvedere alle pratiche di interruzione volontaria della gravidanza.

Art. 2

Aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza e assunzioni di medici

1. Ai fini dell'applicazione della legge n. 194 del 1978, le aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) istituiscono, laddove non siano già previste, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi relativi al funzionamento e alla organizzazione delle aree funzionali dedicate all'IVG.

3. Le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende del SSR, dotano le aree funzionali previste nel comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. I bandi di concorso, in tali casi, prevedono apposita condizione di risoluzione del contratto di lavoro, qualora il personale non obiettore assunto si dichiari successivamente obiettore.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 annui, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota par-

te degli stanziamenti di cui alla missione 12, programma 07, titolo 1, del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).